

Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Savignano sul Panaro per l'utilizzo condiviso temporaneo a tempo parziale di un Dirigente ai sensi dell'art. 36 del CCNL Comparto Funzioni Locali – Area della Dirigenza del 16/07/2024.

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di settembre con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

L'Unione di Comuni Terre di Castelli (CF 02754930366) nella persona della Dott.ssa Elisabetta Manzini, Dirigente della Struttura Affari Generali dell'Unione Terre di Castelli, la quale interviene nel presente atto per competenza gestionale, in forza della determinazione n. 810 del 14/09/2026;

E

Il Comune di Savignano sul Panaro (MO) (CF 00242970366) ente aderente all'Unione Terre di Castelli nella persona della Dott.ssa Jessica Rendina, Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi al Cittadino e vice segretario, la quale interviene nel presente atto per competenza gestionale, in forza della determinazione n. 245 del 11/09/2026;

Premesso:

- che l'Area Urbanistica, Programmazione del territorio e Ambiente del comune di Savignano sul Panaro risulta sprovvista, a seguito di dimissioni volontarie intervenute con decorrenza 01/09/2026, della figura specifica del Responsabile preposto;
- che il sindaco del Comune di Savignano sul Panaro al fine di sopperire alla situazione di carenza determinatasi in modo imprevisto ha, in via d'urgenza, conferito incarico apicale dell'Area di cui trattasi ad interim allo Specialista Tecnico già Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, per il periodo dal 01/09/26 al 30/09/26;
- che l'amministrazione comunale nel frattempo ha altresì avviato idonea procedura amministrativa, nello specifico una selezione pubblica, tesa alla ricerca di una figura professionale esperta da incaricare quale il Responsabile dell'Area suddetta mediante incarico da conferire ai sensi dell'art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000, a tempo determinato e pieno nel profilo di Specialista Tecnico/Area dei Funzionari ed E.Q.;
- che nelle more dell'individuazione del nuovo Responsabile dell'Area in argomento, il comune medesimo ha chiesto di poter attivare una collaborazione professionale con l'Unione Terre di Castelli per l'utilizzo condiviso temporaneo del Dirigente della Struttura Tecnica Arch. Visone Umberto, per un periodo transitorio dal 01/10/2026 al 31/12/2026;
- che l'Unione Terre di Castelli e il dipendente coinvolto hanno espresso le rispettive disponibilità, confermando anche i rapporti economici che ne conseguono come precisati nell'articolato che segue;

Premesso inoltre che le P.A. possono sempre stipulare accordi, ex art. 15 della legge 241/90, quali strumenti collaborativi e di semplificazione, i quali rappresentano forme consensuali di esercizio della potestà amministrativa; sono basati sul principio di collaborazione istituzionale, devono essere stipulati per iscritto (a pena di nullità) e sono finalizzati a soddisfare un interesse pubblico o specifico. Nel caso specifico si determina anche un risparmio temporaneo di mezzi e risorse finanziarie;

Richiamato l'art. 36 "Personale utilizzato in convenzione" del CCNL del 16/07/2024 Comparto Funzioni locali che stabilisce:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.

2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.

3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.

4. L'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due enti.";

Precisato che la prestazione a tempo parziale resa dal dipendente dell'Unione a favore di Savignano sul Panaro, ai sensi del presente accordo:

- non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando presso l'Unione;
- costituisce una prestazione temporanea, resa in via d'urgenza nel rispetto dello spirito di collaborazione istituzionale che ispira l'Unione e gli Enti ad essa aderenti, in considerazione della grave carenza di professionalità tecniche inquadrate nell'area dei Funzionari e dell'E.Q. presso il Comune di Savignano sul Panaro;
- rappresenta una modalità confacente anche dal punto di vista economico e dei rapporti finanziari tra gli enti realizzando nella fase temporanea di vigenza del presente accordo un risparmio di spesa per il Comune;

Ciò premesso, le parti

CONVENGONO

Art.1- OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione, peraltro richiesta dall'amministrazione del Comune di Savignano nel proprio interesse pubblico, costituisce atto gestionale del personale consensualmente coinvolto e nello specifico:

- ha per oggetto e disciplina la gestione amministrativa del dipendente Arch. Visone Umberto, Dirigente della Struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli, di seguito indicato brevemente "dipendente", utilizzato in via temporanea, a tempo parziale dagli Enti stipulanti;

- disciplina in particolare: la durata del periodo di utilizzo condiviso, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.
- è finalizzata a soddisfare le esigenze del Comune di Savignano sul Panaro intervenute a seguito delle dimissioni volontarie del Responsabile dell'Area Urbanistica, Programmazione del territorio e Ambiente, nelle more della conclusione della Selezione in corso per l'individuazione del candidato da incaricare ai sensi dell'art. 110 c. 1 d.Lgs. 267/2000, a tempo determinato e pieno;
- è sostenuta dal principio di collaborazione istituzionale tra Savignano s/P e l'Unione della quale fa parte, grazie alla disponibilità del dirigente coinvolto nell'offrire, stante l'emergenza determinatasi, le proprie competenze specialistiche pluriennali in ambito urbanistico, edilizia e ambiente.

Art.2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 01/10/2026 al 31/12/2026 e potrà essere rinnovata o riformulata solo previo esplicito consenso di tutti i soggetti coinvolti (enti e dipendente).

Ciascun Ente, potrà recedere dal rapporto convenzionale previo accordo tra le parti; in caso di mancato accordo circa i tempi del recesso, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

È ammessa rinuncia motivata da parte del dipendente interessato.

Art.3 – UTILIZZO DEL PERSONALE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La titolarità del rapporto di lavoro dell'arch. Umberto Visone è conservata presso l'Unione Terre di Castelli, quale ente di provenienza, datore di lavoro, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, nel rispetto dell'accordo già vigente tra l'Unione ed il Comune di Castelnuovo Rangone con il quale si condivide il medesimo dirigente per le esigenze delle rispettive aree tecniche.

In considerazione del ruolo direzionale, oltre altamente specializzato, proprio del profilo professionale del dipendente suddetto, non si quantifica un obbligo orario, predeterminato, di presenza fisica del dirigente presso l'ente utilizzatore; il dirigente piuttosto determinerà in modo flessibile la propria attività lavorativa valutando le esigenze degli enti utilizzatori, con attenzione in particolare alle rispettive urgenze e priorità, previo accordo con i rispettivi amministratori.

Fermo restando quanto indicato nel paragrafo suddetto, nel periodo di utilizzo a tempo parziale da parte del Comune di Savignano sul Panaro, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dalla dipendente avverrà previa informazione/accordo anche con quest'ultimo ente al fine di non interferire con attività di particolare rilevanza o urgenza.

Il dipendente nello svolgimento delle prestazioni lavorative ripartite su più enti, è tenuto ad osservare le direttive impartite dagli enti in rapporto alle esigenze di ciascuno.

Il servizio prestato presso l'Ente/i utilizzatore/i è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

Considerata la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa precisata all'art. 3 la cui flessibilità si rende necessaria in considerazione dell'urgenza ed imprevedibilità

dell'esigenza emersa presso il Comune di Savignano sul Panaro per attività altamente specializzate che rendono opportuno il ricorso alla collaborazione temporanea e parziale di un profilo direttivo in possesso di più che decennale esperienza specialistica quale appunto l'arch. Umberto Visone;

Considerato altresì che il presente accordo si fonda sulla disponibilità e sulla volontarietà manifestate dal dirigente di cui trattasi per il quale non è opportuno, né idoneo allo scopo di dover rispondere alle esigenze direzionali di ben 3 enti, sebbene in via temporanea, disporre vincoli orari e/o di permanenza fisica presso il Comune di Savignano sul Panaro;

Considerato infine che l'arch. Visone si assume nel periodo di vigenza dell'accordo la responsabilità apicale, con potere di firma, dell'Area Urbanistica, Programmazione del territorio e Ambiente del comune di Savignano sul Panaro;

Per quanto sopra motivato i rapporti economici si determinano come segue, precisando che al dipendente arch. Visone l'Unione corrisponderà in via anticipata per conto del Comune di Savignano sul Panaro le seguenti somme dovute per le prestazioni svolte a favore di tale Comune, ex art. 36 del CCNL della dirigenza 2019-2021:

-a titolo di incremento retribuzione di posizione: un importo pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico (€ 16.920,00) presso tale ente, che si quantifica in € 5.076,00 in ragione annua: per il periodo 1/10/2026-31/12/2026 è pari ad € 1.269,00

Il Comune di Savignano sul Panaro rimborserà all'Unione Terre di Castelli un importo di € 1.269,00, oltre a oneri riflessi e Irap.

ART.5 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

L'Ente datore di lavoro corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Unione Terre di Castelli (MO), la dott.ssa Manzini Elisabetta, in qualità di Dirigente della Struttura Affari generali dell'Unione Terre di Castelli

Per il Comune di Savignano Sul Panaro (MO), la dott.ssa Rendina Jessica in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi al Cittadino e vice segretario

JESSICA RENDINA
COMUNE DI MARANO
PANARO/006/5950364
16.09.2026 12:22:01
GMT+02:00

ELISABETTA MANZINI
UNIONE TERRE DI
CASTELLI/02754930366
16.09.2026 09:12:58
GMT+02:00

